

# Giudici a confronto: come il giudice italiano individuerebbe il «beneficial owner» in una situazione analoga a quella della causa *NRC Holding (NRC Holding v Danilitskiy, 2017)*

Mario Baraldi e Ermelinda Hepaj

Discussione - sottoposto a  
Valutazione Scientifica

**Cita come:** M. Baraldi, E. Hepaj, *Giudici a confronto: come il giudice italiano individuerebbe il «beneficial owner» in una situazione analoga a quella della causa NRC Holding (NRC Holding v Danilitskiy, 2017)*, in *Trusts*, 2022, 523.

DOI: 10.35948/1590-  
5586/2022.124

© 2022 Servizi per il trust  
S.r.l. - Tutti i diritti riservati

## Tesi

Nel caso *NRC Holding v Danilitskiy*, i fatti in causa si riferiscono ad un caso particolare di trasferimento immobiliare operante in Inghilterra: l'acquisto di un bene compiuto con denaro fornito da un terzo che non compare nell'atto di compravendita. In questi casi, secondo la Corte inglese, la parte che fornisce il denaro è titolare del *beneficial interest*, mentre l'altra è mero titolare formale del bene; detto altrimenti, la presunta intenzione delle parti può dar luogo ad un caso di *resulting trust*. La Corte, infatti, ricorrendo ad una attentata ricostruzione dei fatti, prendendo le mosse dalla volontà del convenuto contumace e seguendo l'iter delle azioni da questi poste in essere, individua un caso di *resulting trust* a favore del convenuto stesso.

In un caso come quello esaminato dalla High Court of Justice di Londra, un giudice italiano potrebbe configurare l'esistenza di un negozio fiduciario o di un contratto di prestanome tra il debitore e la società acquirente, individuando nel debitore il *beneficial owner*. L'attrice, conseguentemente, potrebbe ricorrere all'azione revocatoria o potrebbe agire in via surrogatoria chiedendo che, in esecuzione del negozio sottostante, venga disposto il trasferimento dell'immobile al debitore così che il creditore possa poi soddisfarsi sul bene.

## The author's view

*In NRC Holding v Danilitskiy's case, the facts relate to a particular event of real estate transfer operative in England: the purchase of a property made with money provided by a third party who does not appear in the deed of sale. In such cases, according to the English Court, the party providing the money has the beneficial interest, while the other party is merely the formal owner of the property; in other words, the presumed intention of the parties may give rise to a case of resulting trust. The Court, in fact, applying a careful reconstruction of the facts, starting from the will of the defendant in absentia and following the course of his actions, identifies a case of resulting trust in favour of the same defendant.*

*In a case such as the one examined by the High Court of Justice in London, an Italian judge could consider that a fiduciary or a nominee agreement exists between the debtor and the acquiring company, identifying the debtor as the beneficial owner. The plaintiff, consequently, could bring a clawback action or could act in subrogation by requesting, by way of execution of the underlying agreement, the transfer of the real estate to the debtor, so that the creditor can then satisfy himself on this asset.*

Sommario: § 1. Introduzione\* - § 2. Il caso - § 3. Il *resulting trust* e la decisione della High Court of Justice - § 4. I fatti rilevanti per il giudice inglese - § 5. Il *resulting trust* e l'ordinamento italiano - § 6. *Piercing the veil?* - § 7. La qualificazione giuridica del rapporto - § 8. L'esperibilità dell'azione revocatoria - § 9. L'azione surrogatoria - § 10. L'individuazione del *beneficial owner*

## § 1. Introduzione\*

Ciò che da sempre contraddistingue la c.d. giustizia manageriale inglese è il ruolo affidato al controllo del giudice da cui deriva, con molta probabilità, l'efficienza del processo. Come noto, infatti, la procedura civile inglese, in cui gli elementi portanti vengono racchiusi nel concetto di *active case management*,<sup>1</sup> rappresenta forse un *unicum* di proporzionalità tra costi della giustizia e risultato perseguito dalle parti attraverso un sistema processuale.

A tal proposito, preliminarmente, prendendo le mosse dal caso [NRC Holding v Danilitskiy](#), si esaminerà il rapporto delle Corti inglesi con il diritto sostanziale dei trust, specie ove non espressamente istituiti: in particolare, facendo riferimento, in questi casi, al ruolo dei giudici in veste di «legislatori».

Successivamente, il medesimo caso verrà esaminato dal punto di vista del diritto interno; si tenterà di constatare quanta strada ha compiuto la metabolizzazione del trust in Italia e quali sono, ove vi siano, le difficoltà dei nostri operatori del diritto nell'individuare la reale volontà delle parti, in assenza di strumenti legislativi e processuali idonei ad implementare il *judge made law* tipico dei sistemi di *common law*.

## § 2. Il caso

Prima di passare ad un'approfondita presentazione delle questioni sottese alla controversia, occorre porre l'accento sulla questione sottoposta al vaglio della High Court of Justice, ossia: l'individuazione, sulla base dei soli fatti in causa, del titolare legittimo o, meglio, del *beneficial owner* di un diritto di proprietà, di cui la posizione risulta alquanto peculiare.

I fatti da cui queste note traggono spunto sono i seguenti. La società NRC Holding Limited (d'ora in poi anche l'attore), in data 4 gennaio 2016, otteneva dalla High Court un primo provvedimento di condanna contro il sig. Danilitskiy; il convenuto nel corso del procedimento non si è difeso e non ha intrapreso alcuna azione per impugnare la sentenza. A seguito di tali avvenimenti, l'attore, quindi, tentava di porre in esecuzione la sentenza chiedendo alla Corte un provvedimento di sequestro su una proprietà sita al 3 di Holly Lodge, Londra W8 (la «Proprietà»). Invero, parte attrice sosteneva che la titolarità effettiva, ovvero la *beneficial ownership*, appartenesse al sig. Danilitskiy; di contro, il

quarto convenuto, Opal Stem – società controllata dalla sig.ra Maltseva –, chiedeva al giudice il rigetto della domanda, in quanto sosteneva di essere essa stessa la titolare effettiva della Proprietà.

Stante i fatti sommariamente esposti, la High Court ritiene che la questione afferisca alla titolarità della Proprietà: in particolare, bisogna chiedersi se la Proprietà sia di titolarità effettiva del sig. Danilitskiy, come sostenuto dall'attore, ovvero di Opal Stem.

A tal proposito, la Corte analizza in particolare gli avvenimenti relativi all'acquisto della proprietà, avvenuto nel 2006, nonché quelli successivi, tra il 2015 ed il 2016, riguardanti il tentativo di cessione della quota di Opal Stem alla sig.ra Maltseva, figlia del convenuto.

Circa l'acquisto della proprietà nel 2006:

1. Opal Stem viene costituita nelle Isole Vergini Britanniche il 22 marzo 2006, poco prima dell'acquisto della Proprietà. Il registro dei soci riporta, tra le altre, che l'unica azione era detenuta da Clapham Investments Limited, il cui certificato azionario individuava il sig. Danilitskiy come «beneficiario»;
2. il 25 aprile 2006, il sig. Kythreotis, amministratore della Clapham Investments, autorizza Foresters LLP a firmare il contratto per l'acquisto in qualità di *leasehold* nella Proprietà per conto di Opal Stem al prezzo di 3.170.000 sterline e, successivamente, la stessa viene registrata come titolare di tale diritto per mezzo del titolo n. BGL59994.

La High Court esamina poi le circostanze più rilevanti avvenute tra il 2015 e il 2016. Tali fatti, secondo il giudice, sono da valutare tenuto conto dello sfondo relativo alle iniziative giudiziarie intraprese da NRC Holding a partire da maggio 2014. Infatti:

1. nel giugno 2014 e, successivamente, nell'ottobre 2015 venivano contattate rispettivamente le società Knight Franck e John D Wood per mettere sul mercato la Proprietà, la quale tuttavia non veniva venduta;
2. tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, la quota di Opal Stem veniva trasferita alla sig.ra Maltseva. Tale trasferimento era frutto di una precedente operazione: in particolare, nel maggio 2012 la quota di Opal Stem, detenuta da Clapham Investments, veniva trasferita ad Atlantique Nominees Ltd, la quale riconosceva di detenere tale quota come trustee del «Duckhouse Trust» trust costituito dal sig. Danilitskiy nel 1999.

Orbene, fatte le dovute considerazioni sui fatti, la *High Court* individuerà un caso di *resulting* trust a favore del convenuto stesso: difatti, secondo la Corte, né il trasferimento della quota di Opal Stem ad Atlantique in qualità di trustee del trust, né il trasferimento della quota dal trust alla sig.ra Maltseva hanno necessariamente comportato il trasferimento o la cessione della titolarità effettiva della proprietà da parte del sig. Danilitskiy.

Si evidenzierà, pertanto, nel caso di specie, un'attività processuale peculiare agli occhi del giurista di *civil law*, frutto delle recenti riforme procedurali e ormai paradigma dell'ordinamento inglese,<sup>2</sup> volte a rivalutare la figura del giudice come attivo gestore del processo.

### § 3. Il *resulting trust* e la decisione della High Court of Justice

Se con riferimento alla gestione del contenzioso giudiziale si deve parlare di *managerial judge*, ancor di più, parlando delle corti inglesi, si dovrà fare riferimento a tale ruolo avuto riguardo all'applicazione del diritto sostanziale dei trust.

In materia, nel contesto delle *Civil Procedure Rules*, la [Rule 64.2](#) concede la possibilità di adire la Corte: «(a) ...to determine any question arising in – (i) the administration of the estate of a deceased person; or (ii) the execution of a trust; (b) for an order for the administration of the estate of a deceased person, or the execution of a trust, to be carried out under the direction of the court ('an administration order')».<sup>3</sup>

Tale fenomeno che forse esclude la possibilità di ricondurre la *inherent jurisdiction*<sup>4</sup> delle corti inglesi nelle categorie del diritto civile, trova un indiscusso riscontro pratico anche nelle controversie relative ai c.d. *resulting trust*.

Con la nozione di *resulting trust* si individua una serie di fattispecie che è possibile identificare genericamente con la nozione di trust non espressamente istituiti.<sup>5</sup> Tale categoria, di cui forse è più opportuno parlare come di trust *ex lege*, è frutto delle regole giurisprudenziali dell'*equity* che ne costituiscono la fonte principale.<sup>6</sup> Il *resulting trust* infatti vuole essere la risposta dell'*equity* verso il verificarsi di determinati fatti<sup>7</sup>: ove di un bene trasferito in trust non vengano precisate le condizioni oppure i termini; ove il trust sia nullo ovvero inefficace; ove un soggetto acquisti un bene con denaro proprio, ma il contratto venga stipulato a nome di un terzo.

Ci si deve chiedere allora come, nel caso di specie, di fronte ad una contestazione sulla proprietà, ovvero sull'individuazione del *beneficial owner*, la Corte abbia determinato il legittimo titolare di un bene pur in assenza di una prova scritta, in assenza di un atto di disposizione di trust e persino in assenza del convenuto principale.

Orbene, la controversia sottoposta al vaglio della High Court of Justice, secondo il giudice Dicker, andava analizzata tutta sul piano probatorio: in difetto, infatti, di qualsivoglia prova contraria, nell'ottica del giudice inglese, esistono numerosi fatti e circostanze che, analizzate nel loro insieme, sono idonee a supportare l'esistenza di un *resulting trust* (punto 39 della sentenza).

Invero, nei *resulting trust* siamo di fronte ad una fattispecie di trust presunto dalla «legge giurisprudenziale», che origina dalla presupposta intenzione delle parti, per cui il

soggetto che fornirà il denaro è titolare del *beneficial interest*, mentre l'altro è mero titolare formale del bene: la regola della «supposizione» applicata dalle Corti permette infatti, pur in mancanza di un atto volontario di disposizione in favore del trustee, che il trust venga dichiarato ugualmente e così la situazione giuridica di «latenza si trasforma in accertamento giudiziale». <sup>8</sup> In altre parole, si ammette, fatta salva la prova contraria <sup>9</sup>, che il bene o il diritto acquistati formino oggetto di un *resulting trust* e che l'intestatario rivesta la qualifica di trustee del soggetto che ha provveduto a pagare il prezzo di acquisto. <sup>10</sup>

Così, infatti, per l'esistenza di una presunzione di *resulting trust*, nel caso in commento, il giudice ha ritenuto di prendere in considerazione le seguenti circostanze: la società Opal Stem è stata costituita al solo scopo di rivestire la qualifica di titolare della Proprietà, in quanto questa stessa non possiede altri beni, né pare abbia compiuto altre operazioni e non possiede neppure un conto bancario; l'acquisto della Proprietà è stato organizzato ed è avvenuto dietro indicazioni del sig. Danilistkiy; egli stesso ha provveduto a pagare il prezzo dell'immobile con le sue proprie risorse e, dall'altro canto, non vi è alcuna prova che il denaro sia stato trasferito dal sig. Danilistkiy ad Opal Stem a titolo di prestito o sottoscrizione del capitale sociale; infine, non vi è alcuna prova che il convenuto abbia pagato un prezzo d'affitto per l'utilizzo dell'immobile e non vi è neppure alcuna prova contraria del fatto che, di fatto, egli stesso utilizzasse l'immobile gratuitamente.

L'assenza di qualsivoglia riferimento al dato formale trova una sua giustificazione anche dal punto di vista legislativo. La [Law of Property Act del 1925, sect. 53 \(2\)](#), infatti, espressamente esclude l'applicazione dei requisiti formali previsti dalla legge per gli atti aventi ad oggetto beni immobili in ogni caso in cui si tratti di *resulting trust*. Tale deroga, con molta probabilità deriva proprio da quanto si è già avuto modo di dire: si tratta infatti di trust non espressamente istituiti, in cui manca un atto di disposizione che istituisca il trust, il quale esiste in forza delle regole di equity come conseguenza «a un difetto equitativo legato al trasferimento o all'acquisto ...o a un successivo comportamento». <sup>11</sup>

A seguito della valutazione dei fatti, <sup>12</sup> secondo il giudice risulta evidente che tutte decisioni prese in ordine alla Proprietà, ai trasferimenti della partecipazione in Opal Stem in favore della figlia, nonché i tentativi di vendere l'immobile, <sup>13</sup> sono state intraprese dal convenuto e da nessun altri: come risultante dalla disclosure infatti, «he appears to have continued to regard himself as entitled to decide what should happen to the Property and there is nothing to indicate that he did not, at this stage, continue to hold the beneficial interest in the Property». <sup>14</sup>

La Corte ha ritenuto, quindi, che il bene artificiosamente sottratto alla garanzia patrimoniale dei creditori, mediante l'acquisto con denari propri del debitore eppure in nome di un terzo, fosse in realtà nella disponibilità materiale del convenuto stesso e non fosse stato di fatto mai stato sottratto alla sua sfera di utilizzabilità. Ebbene, pur in

assenza di una prova scritta circa l'accordo fiduciario è stato concesso alle presunzioni di far stato tra le parti così da evincerne il raggiungimento di un accordo mediante l'individuazione di un caso di *resulting trust*: nonostante il «trasferimento di proprietà» infatti, il sig. Danilistkiy e non Opal Stem ha acquistato il *beneficial interest* (punto 46 della sentenza). Ciò ha reso possibile il mutamento dell'*interim charging order* in un *final charging order* a favore dell'attore che ha così trovato piena soddisfazione alle proprie ragioni e pretese creditorie.

Com'è evidente siamo di fronte ad un sistema processuale peculiare, in cui a farla da padrone è soprattutto il ruolo decisivo dei giudici:<sup>15</sup> le corti inglesi infatti detengono il potere di gestione del processo nella sua interezza, determinano il prosieguo delle cause, valutano le prove ben oltre i parametri riconosciuti al giudice nazionale dall'art. 116 cod. proc. civ..<sup>16</sup> Tali prerogative vanno però ben oltre il piano processuale. Anche dal punto di vista del diritto sostanziale infatti, i giudici anglosassoni, grazie anche alle regole dell'*equity*, lungi dall'essere intrappolati nei formalismi delle categorie del diritto, sono essi stessi fonte di produzione del diritto. Ciò avviene maggiormente avuto riguardo al diritto dei trust, in cui l'operato della Corte offre, in questo ordinamento, ottime garanzie di tutela anche per le ipotesi di trust non espressamente istituiti.

Ora, ai fini del presente lavoro, è quanto mai opportuno domandarsi se, come avvenuto nel caso di specie, il giudice nazionale, alla luce di quello che è stato definito processo di metabolizzazione del trust, sarebbe giunto a riconoscere la presenza di un *resulting trust*; se il giudice nazionale detenga poteri così ampi da potersi spingere oltre le categorie del diritto civile; ovvero se esistono altri strumenti all'interno del nostro ordinamento tali da poter permettere ai tribunali l'individuazione del *beneficial owner* e quindi la pronuncia di una decisione giusta, obiettivo della riforma delle *Civil Procedure Rules*.

#### § 4. I fatti rilevanti per il giudice inglese

Il caso in commento muove da un'azione di responsabilità promossa dalla società cipriota NRC (National Reserve Corporation) Ltd nei confronti di Anatloy Danilitskiy, un suo ex amministratore (già diplomatico russo e presidente della National Reserve Bank di Mosca). Danilitskiy viene convenuto in giudizio per aver illegittimamente drenato risorse di NRC quando amministrava la società (che, da notizie di cronaca, trattava rilevanti affari nel settore energetico, anche con Gazprom). Danilitskiy perde la causa di merito e viene condannato al pagamento di un'ingente somma di denaro. Nell'ulteriore giudizio conclusosi con la pronuncia in esame la High Court of Justice afferma che Danilitskiy è il beneficiario economico di un appartamento a Londra intestato alla società Opal Stem e conferma il sequestro in precedenza concesso a NRC così da consentirle di soddisfarsi sull'immobile.

Secondo il giudice inglese, il debitore ha acquisito l'interesse effettivo sull'immobile per mezzo di un *resulting trust* in quanto ha acquistato la proprietà dell'immobile attraverso

Opal Stem, cui ha versato la provvista necessaria all'acquisto del bene. Non rileva al riguardo il fatto che Danilitskiy non è mai stato socio di Opal Stem e che la sig.ra Maltseva (figlia di Danilitskiy) è diventata titolare delle azioni di Opal Stem prima che venissero emessi i provvedimenti (un'ingiunzione e un sequestro) della corte inglese che impedivano di disporre del bene.

Il giudice inglese ha individuato il *beneficial owner* valorizzando in primo luogo la contumacia di Danilitskiy, che, non costituendosi, non ha supportato la tesi di Opal Stem e non ha quindi smentito di essere il titolare effettivo dell'immobile né ha rappresentato che, pagando il prezzo dell'immobile, egli intendeva beneficiare un soggetto diverso da sé o effettuare un finanziamento o un apporto di capitale (punti 31 e 45 della decisione). Opal Stem ha anche ammesso che Danilitskiy ha versato il denaro per acquisire il diritto dell'interesse di *leasehold* sull'immobile mentre Opal Stem, costituita per acquistare l'immobile, all'epoca non disponeva di risorse proprie e non aveva neppure un conto bancario (punti 30 e 39). L'acquisto, inoltre, è stato effettuato su istruzioni di Danilitskiy per utilizzare l'immobile insieme alla famiglia senza mai pagare un canone di locazione (punto 39). Subito dopo la costituzione di Opal Stem alle British Virgin Islands, il *secretary* di Opal Stem ha anche rilasciato un certificato che individuava Danilitskiy come il «beneficiary» (punto 28). Secondo il giudice inglese, infine, non c'è nulla che indichi che Danilitskiy abbia trasferito o si sia spogliato della titolarità effettiva del bene successivamente (punto 53). Il giudice a tal fine ha valorizzato il fatto che nel 2006 il *secretary* di Opal Stem si era rivolto a terzi scrivendo «a nome di “Anatoly Danilitskiy (Opal Stem Ltd)”» nonché il fatto che nel 2010 il sig. Danilitskiy aveva sottoscritto un contratto impegnandosi a pagare in proprio alcuni costi relativi a servizi per la casa (punto 54). Sempre nel 2010, Danilitskiy, disponente del trust divenuto titolare delle azioni di Opal Stem (per il tramite di un nominee), veniva nominato tra i beneficiari del trust a seguito di una propria *letter of wishes*.

Il giudice osserva che l'alienazione alla figlia del Danilitskiy avvenuta in corso di causa andava inserita nel contesto dei tentativi del Danilitskiy, iniziati nel 2014, di spogliarsi del bene per sottrarlo ai propri creditori (punti 67-68 e 72), avendo provato a mettere sul mercato il bene l'anno stesso in cui venne instaurato il giudizio, comportandosi, anche in tale circostanza, come il titolare del bene. Il giudice ha considerato anche la testimonianza circa l'utilizzo della casa da parte del Danilitskiy, confermata dalla presenza di suoi effetti personali, della posta, di cibo nel frigorifero (punto 75), di un pc e di un'auto parcheggiata nel posto auto nonché dalle dichiarazioni di testimoni che si riferivano alla casa come «all'appartamento appartenente al sig. Danilitskiy».

Il giudice dà atto infine che, dopo la cessione delle quote di Opal Stem alla figlia di Danilitskiy, era stata nominata come amministratore di Opal Stem l'ex segretaria di Danilitskiy. Secondo il giudice, il trasferimento delle azioni alla figlia non ha fatto venire meno la titolarità effettiva dell'immobile in capo a Danilitskiy ed è probabile che tale trasferimento, con scioglimento del trust che deteneva le azioni di Opal Stem e del quale

egli era beneficiario, sia stato fatto per evitare gli effetti di una probabile contestazione della validità del trust (punti 90 e 92).

## § 5. Il *resulting trust* e l'ordinamento italiano

Come anticipato sopra, i *resulting trust* sono «quel vario complesso di casi, unificabile solo in base al risultato, nei quali, per effetto di una regola di diritto, un soggetto mantiene o acquisisce, rispetto ai beni in trust, una posizione di aspettativa proprietaria che di norma non gli competerebbe e di cui non è necessario egli abbia alcuna cognizione né che corrisponda a un suo o un altrui intendimento».<sup>17</sup> Quando un soggetto impiega una somma di danaro per l'acquisto di un bene o diritto ma il contratto viene stipulato a nome di un terzo<sup>18</sup> «si presume fino a prova contraria che il bene o il diritto siano oggetto di un *resulting trust* e che l'intestatario ne sia trustee in favore di colui che ha corrisposto il prezzo di acquisto».<sup>19</sup> Tale presunzione può essere vinta solo da una presunzione più «forte» come accade, nei rapporti familiari, con la *presumption of advancement* (la presunzione che un bene sia stato donato al soggetto cui è stato intestato).<sup>20</sup> Il *resulting trust* costituisce una risposta dell'*equity* a determinati comportamenti, provati o presunti, in cui un soggetto possiede il c.d. *legal title* su un diritto di cui è fiduciario ma per il quale non ha corrisposto alcuna *consideration*, che è stata fornita da un altro soggetto.

Come si è visto, nel caso di specie il giudice inglese, anche ricorrendo a una serie di presunzioni, ha ritenuto che la *beneficial ownership* sussistesse in capo a Danilitskiy in virtù di un *resulting trust*. Secondo la Corte, inoltre, il fatto che formalmente non risultasse da parte di Danilitskiy alcun finanziamento o apporto di capitale ad Opal Stem rafforza il convincimento che il reale beneficiario del bene sia sempre rimasto Danilitskiy, cosa confermata anche da un certificato firmato dal primo «secretary» di Opal Stem, che aveva identificato in Danilitskiy il «beneficiario» di Opal Stem.

Nell'ordinamento italiano, invece, non è riscontrabile una fattispecie tipizzata assimilabile al *resulting trust*. In Italia, infatti, la fonte normativa è la Convenzione de L'Aja, che prevede il riconoscimento dei soli trust istituiti volontariamente e provati per iscritto (tra i quali non rientrano i *resulting trust*, che hanno fonte giudiziale e sono basati su presunzioni). L'art. 14 della Convenzione consente alle leggi nazionali di regolamentare l'istituto del trust mediante la previsione di disposizioni più *trust-friendly*, come accade nell'ordinamento inglese per il *resulting trust*<sup>21</sup> che, anche qualora abbiano per oggetto beni immobili, sono esenti dai requisiti formali previsti dalla Law of Property Act del 1925, sect. 53 (1).<sup>22</sup>

Oggetto della presente indagine è cosa avrebbe potuto decidere un giudice italiano in una situazione analoga e come il giudice italiano avrebbe individuato il beneficiario effettivo. Per rispondere alla domanda è opportuno interrogarsi anche su come un avvocato

italiano avrebbe potuto sottoporre ad un giudice la questione. Ciò almeno se si condivide l'insegnamento di Calamandrei secondo il quale «solo dall'urto delle libere opinioni [degli avvocati n.d.t.] può scaturire davanti al loro banco [dei giudici, n.d.t.] la scintilla magica della verità».<sup>23</sup>

## § 6. *Piercing the veil?*

Opal Stem (proprietaria dell'immobile di Londra) in Italia potrebbe essere considerata come una società di comodo. L'art. 2248 cod. civ. distingue espressamente tra il contratto societario e «la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose» La dottrina maggioritaria esclude la legittimità delle c.d. società di mero godimento, che costituiscono un mero involucro formale finalizzato al perseguimento di scopi diversi da quelli previsti dall'ordinamento per le società. L'espressione «società di fatto di comodo» designa il fenomeno in cui le parti sottoscrivono il contratto di società, enunciando fittiziamente di esercitare una data attività di impresa ed eludendo così la norma dell'art. 2248 cod. civ., senza tuttavia esercitare affatto l'attività sociale in concreto, ma approfittando dei vantaggi derivanti dal c.d. velo della personalità giuridica della società costituita. In altre parole, lo scopo precipuo e unico dei soci non è tanto quello di perseguire un'attività di impresa societaria, bensì quello di costituire un autonomo soggetto cui imputare, a titolo di patrimonio sociale, beni di proprietà dei singoli soci, pur continuando a goderne e sottraendoli al tempo stesso dalla disponibilità dei loro creditori, realizzando così dei vantaggi non riconosciuti dall'ordinamento.

Il fenomeno, regolamentato nella disciplina tributaria,<sup>24</sup> viene dalla giurisprudenza e da parte della dottrina ricondotto al contratto simulato e da altra dottrina al contratto indiretto.<sup>25</sup> È in ogni caso superata la posizione giurisprudenziale<sup>26</sup> che, qualificando il contratto di società di comodo come dissimulato, ne dichiarava l'inesistenza: le società di capitali, infatti, non sono soggette a cause di invalidità diverse da quelle tassativamente previste dall'art. 2332 cod. civ. a tutela di creditori e terzi.<sup>27</sup> Inoltre, l'accertamento della nullità di una società di capitali, in quanto derogativa al regime generale di cui all'art. 1419 cod. civ., non esplica alcuna efficacia *ex tunc*: a tutela dei terzi e dei creditori della società stessa, essa continua ad esistere come soggetto autonomo e distinto dalla pluralità di soci, ma, a seguito di tale declaratoria, viene posta immediatamente in liquidazione.

Le società di comodo costituiscono una fattispecie di abuso della personalità giuridica. Non potendo tale situazione trovare accoglimento nel nostro ordinamento, tale fenomeno viene fronteggiato oltrepassando i confini dello schermo societario, togliendo il «velo» della responsabilità limitata e dell'autonomia patrimoniale. Laddove si ravvisi come unico scopo di costituzione di una società di capitali la limitazione della responsabilità dei soci, sussiste la possibilità di perseguire i soci, solidamente e illimitatamente, per tutte le obbligazioni sociali, imputando direttamente ad essi i

rapporti giuridici posti in essere dalla società (che, tuttavia, continua ad esistere).<sup>28</sup> Questa soluzione è equiparabile alla teoria del *lifting the corporate veil* tipica del mondo anglosassone, descritta come una «reazione, dettata da esigenze giustizialistiche, ad una utilizzazione impropria dello strumento della *company*». <sup>29</sup> In ambito societario, essa viene invocata per reprimere qualsiasi tipo di atteggiamento fraudolento ed abusivo. Essa, infatti, rappresenta un'eccezione al principio della distinzione soggettiva della *company* rispetto ai suoi soci, permettendo di superare la c.d. *legal person* e di considerare così i soci singoli responsabili per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

L'accertamento della sussistenza di un «abuso della personalità giuridica», per indicare la creazione fraudolenta di un patrimonio autonomo e distinto da quello dei singoli soci, non implica l'inesistenza della società fraudolentemente costituita, che rimane comunque titolare dei rapporti giuridici a essa imputabili. Una volta incorporata una società, essa vive di vita propria: la sua nascita è un evento che, una volta avvenuto, diviene irreversibile, anche in presenza delle cause di nullità, che non comportano l'eliminazione *ex tunc*, ma il suo scioglimento. Accertato tale abuso, sarà possibile imputare le obbligazioni contratte dalla società direttamente ai soci, i quali si vedrebbero così scoperciare il velo societario e acquisire una responsabilità illimitata. Se però la conseguenza di un'eventuale nullità del contratto di società è la messa in liquidazione, in un caso quale quello esaminato dalla corte inglese, anche qualora venisse dichiarata la nullità del contratto di società, il creditore non potrebbe soddisfarsi su un bene di titolarità di un soggetto (la società) diverso dal suo debitore. Ne consegue che, nel caso di specie, in cui peraltro Danilitskiy non era neppure socio di Opal Stem, in Italia il dedurre che Opal Stem era una società di comodo non comporterebbe di per sé per il creditore la possibilità di soddisfarsi sul bene della società.

Ci si può inoltre interrogare se, nel caso di specie, sia configurabile un'interposizione fittizia di persona, mediante la quale si frappone uno schermo fra il soggetto interessato ed i terzi. La risposta è negativa. L'interposizione fittizia di persona, infatti, si attua attraverso una simulazione: nel contratto simulato appare come contraente un soggetto (interposto) diverso dal reale contraente (interponente), mentre, *a latere*, viene stipulata una dissimulata vendita, nella quale il compratore effettivo è l'interponente. Nell'interposizione fittizia la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti.<sup>30</sup> Non è sufficiente, infatti, l'accordo tra i soli interposto e interponente, rendendosi necessario un accordo trilaterale in virtù della partecipazione (o della successiva adesione)<sup>31</sup> del terzo, che andrà così ad assumersi i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente. Nel caso di specie, l'interposizione fittizia di persona non è configurabile in quanto (i) non c'è prova di un accordo trilaterale con il terzo venditore dell'immobile e (ii) le parti non hanno voluto simulare un contratto ma, all'opposto, Danilitskiy voleva che l'immobile fosse realmente

intestato ad Opal Stem. Non c'è pertanto una simulazione *sub specie* di interposizione fittizia ma, piuttosto, un'interposizione reale fiduciaria.<sup>32</sup>

## § 7. La qualificazione giuridica del rapporto

L'interposizione reale si esplica nelle forme della rappresentanza indiretta: da un lato, l'atto traslativo tra il terzo contraente e l'interposto risulta realmente voluto e, dall'altro, viene stipulato, ad esempio, un mandato senza rappresentanza tra l'interponente e l'interposto, in forza del quale l'interposto si impegna ad acquistare un determinato bene per conto e non in nome dell'interponente e a trasferire a questi, se richiesto, il bene acquistato.

Con il negozio fiduciario, la proprietà di un bene viene trasferita da un soggetto ad un altro con l'accordo che il secondo se ne serva per un dato fine, raggiunto il quale deve ritrasferire il bene al primo.<sup>33</sup> Il negozio fiduciario non produce, di regola, l'effetto costitutivo di una proprietà fiduciaria, di cui si può parlare solo quando il vincolo di destinazione del bene presenta il carattere di un vincolo reale come nel caso del trust.<sup>34</sup>

Il patto fiduciario, a differenza del contratto simulato, mira a realizzare effetti realmente voluti dalle parti, le quali vogliono sia il trasferimento della proprietà da un contraente all'altro (o l'acquisto del bene con la provvista fornita da uno dei contraenti del patto) sia, in forza del patto fiduciario, il suo ritrasferimento. Mentre il negozio simulato è dunque da considerarsi fittizio, in quanto non trasferisce alcun diritto al simulato acquirente, al contrario con il negozio fiduciario il fiduciario acquista effettivamente la proprietà del bene a lui trasferito, ma rimane «gravato» dall'obbligo di gestire il bene e di disporre secondo i dettami del fiduciante.<sup>35</sup> Tuttavia il patto fiduciario ha efficacia meramente obbligatoria e non reale: vincola le parti fra loro, ma non è opponibile a terzi. L'atto traslativo ha una propria ed autonoma causa idonea a trasferire una proprietà piena in capo al fiduciario, il quale potrà dunque disporre pienamente del bene a lui intestato.<sup>36</sup> I limiti a tale facoltà del fiduciario (che è proprietario pieno del bene) non sono intrinseci al contratto traslativo, ma derivano dal separato patto fiduciario, che ha mera efficacia obbligatoria.

Un significativo contributo a siffatta ricostruzione è stato offerto dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 6 marzo 2020, n. 6459, definendo il fenomeno fiduciario come una «operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto ad un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito

per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito». L'intestazione fiduciaria è dunque una interposizione reale.<sup>37</sup>

Le Sezioni Unite, decidendo il caso in cui un soggetto aveva fornito la provvista per l'acquisto di un immobile a due suoi fratelli con l'accordo – disatteso – che gli stessi lo avrebbero successivamente trasferito a lui o ad altra persona da lui indicata, hanno stabilito che un patto fiduciario, come il mandato senza rappresentanza e a differenza del contratto preliminare, non richiede la forma scritta *ad substantiam* anche quando riguarda diritti immobiliari.<sup>38</sup> Da ciò discende che l'esistenza del patto fiduciario può essere provata anche con testimoni<sup>39</sup> e presunzioni<sup>40</sup> e, quindi, mediante elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.<sup>41</sup> Le Sezioni Unite hanno anche riconosciuto che, una volta provata l'esistenza di un patto fiduciario, è possibile proporre domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario *ex art. 2932 cod. civ.*<sup>42</sup>.

Orbene, il giudice inglese ha valorizzato il fatto che il *secretary* di Opal Stem ha rilasciato un certificato che individuava Danilitskiy come il «beneficiary» (punto 28) nonché l'ammissione da parte di Opal Stem che Danilitskiy aveva fornito l'apporto di denaro al fine di acquistare l'immobile (punto 30). Anche in Italia, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., il giudice deve porre a fondamento della propria decisione quelle circostanze non contestate dalle parti, astenendosi al riguardo da qualsivoglia controllo probatorio.<sup>43</sup>

Dai fatti emerge che in una prima fase (2006-2012) Opal Stem era controllata da Clapham Investments Limited e che, come da certificato del *secretary* di Opal Stem, Danilitskiy ne era il «*beneficial owner*», che ha fornito l'intera somma per l'acquisto dell'immobile ed ha provveduto ad ogni successiva spesa dello stesso godendone in modo esclusivo; in una seconda fase (2012-2014) socio unico di Opal Stem è divenuta Atlantique Nominee Ltd, designata dal Duckhouse trust, istituito da Danilitskiy nel 1999 ma del quale nel 2010 Danilitskiy era divenuto anche beneficiario; da ultimo, sciolto il trust, le quote di Opal Stem (di cui la *ex* segretaria di Danilitskiy era divenuta amministratrice) erano state trasferite dai trustee del Duckhouse trust alla sig.ra Maltseva, figlia del Danilitskiy, a fronte di una lettera di desideri in cui quest'ultimo indicava la figlia quale beneficiario del trust (punto 59)<sup>44</sup>. Danilitskiy utilizzava continuativamente l'immobile senza versare un canone (punto 71) ed aveva fornito «tutte le istruzioni relative alla vendita e a qualsiasi visita dell'immobile» quando Danilitskiy, dopo l'instaurazione del procedimento, aveva provato a disfarsene.

Anche in Italia gli elementi di cui sopra potrebbero essere valorizzati per sostenere l'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti dell'esistenza di un negozio

fiduciario tra Danilitskiy ed Opal Stem per l'acquisto dell'immobile con l'impegno del suo successivo trasferimento allo stesso Danilitskiy o a soggetto da lui designato.

Una conclusione simile, basata sull'assimilazione dell'istituto del *resulting trust* al *pactum fiduciae* italiano, era già stata avanzata in questa Rivista prima dell'intervento delle Sezioni Unite: affrontando la problematica della prova del *pactum fiduciae*, si era infatti auspicato un *revirement* giurisprudenziale volto a superare il necessario requisito della forma scritta per l'esistenza di un accordo fiduciario, evidenziando come nella pratica tale accordo, soprattutto se sottoscritto tra soggetti molto vicini tra di loro (ad es. legati da rapporti familiari o affettivi), ben può essere concluso oralmente, auspicando dunque che la prova del *pactum fiduciae* si sarebbe potuta fornire anche in via testimoniale e presuntiva.<sup>45</sup>

Una valida alternativa alla ricostruzione appena svolta, pervenendo, come si vedrà, ad una identica soluzione del caso, è quella di partire dal dato fattuale, che consente di affermare che Opal Stem altro non è che un prestanome di Danilitskiy. Secondo autorevole dottrina il contratto con il prestanome non rientra tra i negozi fiduciari ed è caratterizzato per l'assenza di alcun negozio traslativo tra le parti e per la mancanza di alcun interesse patrimoniale del soggetto intestatario al rapporto giuridico così venuto in essere.<sup>46</sup>

Nel contratto di prestanome un soggetto, detto intestante, fornisce i mezzi per l'acquisto di una determinata posizione soggettiva che avviene formalmente da parte di un soggetto diverso, ossia appunto il prestanome. Tale contratto differisce dal contratto di intestazione in quanto il prestanome, a differenza dell'intestatario, non è un soggetto meramente passivo nel rapporto contrattuale:<sup>47</sup> ed assume un ruolo dinamico, atteggiandosi verso terzi quali reale proprietario e ponendo in essere tutte le attività gestorie secondo le direttive impartite dall'intestante, ivi incluse anche quelle attinenti al ritrasferimento finale della posizione soggettiva acquisita. In entrambi i casi si è di fronte ad un mandato ridotto ad una forma scheletrica, nell'ambito del quale il prestanome gestisce il bene secondo le direttive dell'intestante. Anche in tale ipotesi, come nel caso del contratto fiduciario, la prescrizione decorre solo dal momento in cui l'intestante richiama al prestanome il ritrasferimento.<sup>48</sup>

## § 8. L'esperibilità dell'azione revocatoria

Restano ora da esaminare le azioni esperibili nel nostro ordinamento a tutela del creditore alla luce della qualificazione giuridica sopra individuata.

L'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. renderebbe inefficace l'atto di disposizione del patrimonio di Danilitskiy a favore di Opal Stem, permettendo così al creditore di soddisfarsi sul bene acquistato da Opal Stem grazie all'apporto concesso a titolo gratuito da Danilitskiy. La giurisprudenza ritiene che l'acquisto di un immobile da parte di una

persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta dell'immobile stesso, se il denaro, quale corrispettivo della vendita, viene corrisposto, nella sua interezza, dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene<sup>49</sup>, sicché la revocazione *ex art. 2901 cod. civ.* di siffatta donazione indiretta consente al creditore di rivalersi sul bene oggetto di donazione.<sup>50</sup> Tuttavia, se nei sistemi di *common law* «in caso di trasferimenti gratuiti o per prezzo vile, in assenza dell'intenzione di donare, si presume che il trasferente non abbia voluto spogliarsi del *legal interest*»,<sup>51</sup> anche nell'ordinamento italiano, in una situazione analoga, ben si può ritenere che il beneficiario effettivo non cambi anche dopo il trasferimento del bene al fiduciario/prestanome. Nel caso in esame i fatti mal si conciliano con la qualificazione del versamento della provvista da Danilitskiy alla società Opal Stem per l'acquisto della casa come una donazione ma il trasferimento del denaro in assenza di una controprestazione ed in virtù di un negozio fiduciario/di prestanome renderebbe il trasferimento comunque revocabile.

L'azione revocatoria richiede infatti la mera prova in capo al creditore che il debitore si sia spogliato di parte del proprio patrimonio essendo consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, preordinando dolosamente l'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore). Essendo l'atto di disposizione di Danilitskiy avvenuto a titolo gratuito, non sarebbe invece richiesta la dimostrazione della *scientia* o della *participatio fraudis* da parte del terzo.

Qualora l'attrice fosse stata una società italiana ed avesse promosso un'ordinaria azione revocatoria in Italia, alla stessa nel caso di specie sarebbe stato exceptio che l'azione era prescritta in quanto promossa (nel 2014) oltre il termine di 5 anni dal momento in cui (nel 2006) era stato compiuto l'atto di disposizione (art. 2902 cod. civ.), ossia l'acquisto dell'immobile con il denaro del sig. Danilitskiy. Tantomeno sarebbe stato percorribile il rimedio di cui all'art. 2929-bis ss., che deve essere esperito entro un anno dalla trascrizione dell'atto (compiuto successivamente al sorgere del credito) relativo all'alienazione di un immobile.

Non è dato sapere se, nel caso di specie, l'attività di «distrazione» di risorse dalla società attrice compiuta da Danilitskiy abbia dato luogo anche ad un procedimento penale. Tale dato rileverebbe ai fini dell'art. 2904 cod. civ., che fa salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia penale, tenuto conto che l'art. 192 cod. pen. dispone che gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato non hanno efficacia rispetto ai crediti nei confronti della persona offesa dal reato. Il termine di prescrizione dell'azione revocatoria penale, inoltre, decorre non già dalla data dell'atto (come nella revocatoria ordinaria) bensì dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.<sup>52</sup> Poiché quindi, «in forza dell'art. 192 cod. pen., tutti gli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato a partire dal “tempus commissi delicti” non sono

opponibili al creditore danneggiato dal reato»,<sup>53</sup> l'attrice in Italia avrebbe potuto invocare tale norma e promuovere un'azione revocatoria entro il termine di 5 anni dalla sentenza definitiva di condanna penale di Danilitskiy.<sup>54</sup>

In Italia, inoltre, qualora fosse stato promosso un procedimento penale, sarebbe stato ammissibile un sequestro conservativo (penale) anche nei confronti di Opal Stem, «attesa l'inopponibilità al creditore danneggiato dal reato degli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato»<sup>55</sup> La Cassazione ha chiarito che il requisito del *periculum in mora* è rilevabile anche soltanto se vi è fondato motivo di ritenere che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente in relazione all'entità delle pretese risarcitorie, non occorrendo invece che sia configurabile anche un futuro depauperamento del debitore.<sup>56</sup>

Vale la pena riportare qui il ragionamento di Cass. pen., 19 dicembre 2008, n. 2387,<sup>57</sup> che è affine a quello della Corte di Londra e si riferisce, anch'esso, ad un caso in cui si era verificata l'alienazione ad un terzo a titolo gratuito di un bene poi rimasto in utilizzo all'alienante. Secondo la Corte, «in forza dell'[art. 192](#) cod. pen., tutti gli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato a partire dal “tempus commissi delicti” non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato. Pertanto, tali atti possono essere dichiarati inefficaci sulla base di una presunzione “iuris et de iure” di frode a carico dell'autore del reato e del minor coinvolgimento del terzo beneficiario (...), che nulla dispone del suo patrimonio». Legittimo, pertanto, per la Cassazione, era il sequestro conservativo del bene immobile, in quel caso donato dall'imputato, che ne aveva conservato il diritto di uso e di abitazione, disposto in forza della presunzione di frode di cui all'[art. 192](#) cod. pen. Secondo la Corte, infatti, «in tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato contenuto nell'[art. 316](#) cod. proc. pen., non rileva la loro formale intestazione, ma che l'imputato ne abbia la disponibilità “uti dominus”, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi [...]», concludendo che, nel caso sottoposto al suo esame, «a prescindere se possa ravvisarsi un atto di donazione simulato, si è in presenza di un atto a titolo gratuito inefficace per il creditore danneggiato dal reato, che ha quindi il diritto di ottenere la tutela prevista dall'[art. 316](#) cod. proc. pen.. Infatti, per il danneggiato dal reato - in forza della presunzione stabilita dall'[art. 192](#) cod. pen., - l'immobile “de quo” è come se fosse ancora di proprietà del ricorrente».

## § 9. L'azione surrogatoria

Per il caso in cui l'azione revocatoria non fosse percorribile, merita infine di essere considerata la possibilità che la società creditrice agisca in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ. nei confronti del debitore (Danilitskiy) e del terzo titolare della proprietà dell'immobile (Opal Stem) con l'azione ex art. 2932 cod. civ. per fare accertare l'esistenza di un negozio fiduciario o di un contratto di prestanome<sup>58</sup> tra Danilitskiy e Opal Stem e

richiedere il trasferimento da Opal Stem a Danilitskiy dell'immobile per poi soddisfarsi sullo stesso.

L'azione *ex art. 2932 cod. civ.* potrebbe infatti essere proposta dal creditore<sup>59</sup> surrogandosi nella legittimazione dell'esercizio del diritto del proprio debitore. Tale azione ha carattere eccezionale, sostanziandosi in un'interferenza nella sfera giuridica del debitore surrogato. Requisito essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria è la qualità di creditore e l'esistenza di un credito certo (pur se sottoposto a termine o condizione). In secondo luogo, deve ravvisarsi un atteggiamento di inerzia del debitore nel compimento degli atti necessari a far valere i propri diritti di natura patrimoniale che sia tale da provocare il pericolo di un effettivo pregiudizio per le ragioni del creditore stesso, ossia compromettere la capienza del patrimonio e i diritti del creditore al soddisfacimento del suo credito.

Nel caso di specie sono presenti tutti i presupposti per l'azione surrogatoria, che potrebbe costituire una valida alternativa all'azione revocatoria nei casi in cui la stessa non sia esperibile.

## § 10. L'individuazione del *beneficial owner*

È plausibile che gli stessi elementi valorizzati dal giudice inglese verrebbero utilizzati anche dal giudice italiano per identificare il *beneficial owner*.

Come anticipato, la prova degli accordi tra Danilitskiy ed Opal Stem non soggiace alle limitazioni della prova della simulazione e, pertanto, può essere fornita anche per testimoni o per presunzioni, avendo ad oggetto l'esistenza di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio traslativo, che le parti hanno effettivamente voluto e che ha efficacia nei confronti dei terzi. È infatti possibile individuare un soggetto, altro rispetto al titolare formale del diritto di proprietà su un bene immobile, ma che ne sia il «beneficiario effettivo» in forza di un accordo stipulato (benché non ancora eseguito) *a latere* del negozio traslativo.

Merita di essere richiamata, al riguardo, la pronuncia di Trib. Venezia, [28 aprile 2021, n. 756](#) che ha ritenuto provata l'esistenza di un patto fiduciario ed ha quindi disposto il ritrasferimento di un immobile sulla base della disponibilità del bene in capo al fiduciante, circostanza confermata dall'esistenza di una polizza assicurativa stipulata dal fiduciante sull'abitazione, dai pagamenti dei costi per la fornitura di gas ed elettricità, intestati solo formalmente al fiduciario, ma concretamente sostenuti dal fiduciante, nonché dal fatto che l'immobile fosse arredato con mobili e suppellettili di proprietà del fiduciante. Per i giudici veneziani tali circostanze hanno integrato quei caratteri di gravità, precisione e concordanza *ex art. 2729 cod. civ.* tali per cui si è ritenuta provata l'esistenza di un negozio fiduciario ed il fiduciante deluso ha ottenuto una sentenza costitutiva, ai sensi dell'*art. 2932 cod. civ.*, che ha disposto in capo allo stesso il trasferimento del bene immobile.

Anche il giudice italiano, dunque, potrebbe valorizzare il fatto che Danilitskiy ha utilizzato l'immobile come un «bene proprio» sulla base degli elementi accertati dal giudice inglese, incluse le testimonianze sul fatto che tutte le istruzioni relative alla vendita e a qualsiasi visita dell'immobile provenivano da Danilitskiy (punto 71), il quale utilizzava l'immobile per proprie esigenze personali (soggiorni familiari, recapito postale, postazione di lavoro ecc.) (punto 75) o, ancora, l'ammissione di Opal Stem che Danilitskiy aveva fornito i fondi utilizzati per acquistare l'immobile (punto 30) ed il certificato rilasciato dal secretary di Opal Stem che indicava Danilistkiy come beneficiario.

Ne consegue che anche il giudice italiano, qualificando il rapporto tra Opal Stem e Danilitskiy come un negozio fiduciario e di prestanome, avrebbe potuto riconoscere in Danilitskiy il beneficiario effettivo dell'immobile intestato ad Opal Stem e, in virtù dei rimedi sopra ipotizzati, consentire al creditore di soddisfarsi sul bene una volta esperita l'azione revocatoria (facendo dichiarare inefficace nei confronti del creditore precedente il trasferimento ad Opal Stem) o, in subordine, surrogatoria (facendo trasferire l'intestazione della proprietà formale in capo al Danilitskiy per poi soddisfarsi sul bene in questione) di cui si è detto.

\* I §§ da 1 a 3 sono dovuti a Ermelinda Hepaj e da 4 a 10 a Mario Baraldi.

---

## Note

1. N. Andrews, *English civil procedure: fundamentals of the new civil justice system*, Oxford, 2003, 4.
2. Questo modello processuale di *active case management*, caratterizzato dagli ampi poteri discrezionali del giudice nella gestione di tutti gli aspetti della vicenda controversa, può dirsi racchiuso nella [Rule 1.1](#). Tale norma, infatti, individua l'*overriding objective* che deve guidare le Corti nel dirimere le controversie con il concetto di «*justly*», ovvero secondo giustizia: un'espressione che racchiude, o almeno dovrebbe racchiudere, la funzione ultima di ogni sistema processuale, ossia il raggiungimento di una decisione giusta.
3. A questa norma segue poi la [Rule 64.4](#), tale disposizione rubricata «Parties» e volta a regolamentare l'intervento delle parti nel processo, ove il contenzioso abbia avuto origine dall'istituzione di un trust.
4. Sul punto, per maggiori approfondimenti si veda lo stesso autore, *Le forme di tutela "non contenziosa" in materia di trust: giurisdizioni a confronto*, in questa Rivista, [2020, 385](#).
5. M. Lupoi, *Introduzione ai trusts*, Milano, 1994, 10. L'a. individua tre categorie astrattamente utilizzabili: «trust istituiti volontariamente, ma senza espressa dichiarazione (*implied trusts*) trust che vengono in esistenza perché corrispondono a fattispecie delineate da regole di equity (*constructive trusts*); trust residuali (*resulting trusts*)».
6. M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, 29. L'a. ricorda tuttavia che le recenti legislazioni hanno provveduto a recepire alcune regole giurisprudenziali relative ai *constructive trust*, incardinandole così in norme imperative di legge.
7. P. Manes, *Resulting trust: basta la prova della volontà di trasferire il solo legal interest*, in questa Rivista, [2004, 2, 240](#).
8. M. Lupoi, op. ult. cit. 127.

9. M. Lupoi, op. ult. cit., 27: «si tratta di una presunzione che può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova o da una presunzione più forte: tipica di questa seconda ipotesi è la presunzione di donazione (“*presumption of advancement*”), inerente ai rapporti familiari e specialmente fra padre e figli».
10. M. Lupoi, op. ult. cit., 118.
11. M. Lupoi, op. ult. cit., 137.
12. A fondamento della rilevanza attribuita ai fatti, richiamando altri precedenti, il giudice fa riferimento, tra le altre, alla causa [JSC BTA Bank v Solodchenko \[2011\]](#). La questione, anche in quel caso, era se un immobile fosse di proprietà dell’azionista della società a nome della quale l’immobile era stato acquistato: in quella controversia infatti, il giudicante, pur non essendovi alcuna prova di come esattamente l’acquisto fosse stato finanziato, in base ai soli fatti, ha dedotto che il denaro necessario fosse stato fornito dall’azionista, così da presumersi la presenza di un *resulting trust* (cfr. punto 49 della decisione).
13. Secondo la Corte, i tentativi posti in essere dal convenuto rendono persino difficile non dubitare circa le reali intenzioni che hanno spinto il sig. Danilistkiy nel cercare di vendere l’immobile: secondo il giudicante, infatti, tali ragioni sarebbero state motivate in parte dal desiderio «*to try and keep the Property out of the hands of NRC, by giving the impression that he does not have any interest in it*» (cfr. punto 97 della decisione).
14. Cfr. punto 72 della decisione.
15. Una delle novità più interessanti introdotte dalle *Civi Procedure Rules* ha avuto riguardo i poteri di gestione delle cause; l’aver infatti trasferito tali prerogative dalle parti alle corti è stata considerata la chiave per la riduzione dei tempi processuali, ma soprattutto per l’efficientamento della macchina giustizia. Si veda in questo senso M. A. Lupoi, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all’italiana?*, Bologna, 2018, 18.
16. Diversamente, un’apertura verso poteri istruttori così incisivi si può forse ritrovare solo all’art. 421 c.p.c., relativo alle prerogative del giudice nel rito speciale del lavoro.
17. M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Cedam, 2020, 21. Cfr., anche, D. Parisi, *Trasferimenti immobiliari in Inghilterra*, [in questa Rivista, 2018, 29](#); A. Busani, *Il Trust. Istituzione, gestione, cessazione*, Cedam, 2020, 35, che rappresenta che il giudice di *equity* può configurare un *resulting trust* ad es. nel caso di invalidità del trust o di condotta illegittima del trustee.
18. Si parla, in tal caso, di *purchase-money resulting trust*.
19. M. Lupoi, *Trusts*, Giuffrè, 1997, 62. In tale ipotesi, le corti inglesi ravvisano l’*equitable interest* direttamente in capo a chi conferisce la *consideration*, cioè il prezzo di acquisto del bene.
20. P. Manes, *Resulting trust*, op. cit., 240.
21. Cfr. [Recognition of Trust Act 1987](#), che ha esteso l’ambito di applicazione della Convenzione ai trust istituiti *ex lege* o in virtù di una decisione giudiziale. Sui trust aventi ad oggetto beni immobili, la [section 53\(2\)](#) del Law of property Act del 1925 dispone che le formalità di cui alla [section 53\(1\)\(b\)](#) della legge non debbono applicarsi ai *resulting trust*. V. P. Matthews et al., *Underhill & Hayton Law of Trust and Trustees*, LexisNexis Butterworths, 2018, 19<sup>th</sup> ed., 100.61.
22. P. Manes, op. ult. cit., 240.
23. P. Calamandrei, *Delle buone relazioni fra i giudici e gli avvocati*, Le Monnier, 1941, 106.
24. Le società di comodo rientrano tra le c.d. «società non operative» di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724.
25. Giurisprudenza e dottrina maggioritarie riconducono le società di comodo al contratto simulato (M. Cian, *Società di mero godimento tra azione e simulazione*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1998, 443; A. Cicu, *Simulazione di società commerciali*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1936, 150, G. Di Chio, *Simulazione del contratto costitutivo di società di capitali*, in *Società*, 1992, 1095; G. Marasà, *Comunione di mero godimento in forma di società per azioni, simulazione e società*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1989, 170). Altra dottrina propende invece per il contratto indiretto: v. F. Galgano, in *Diritto commerciale. Le società*, Zanichelli, 1988, 3 e 195, (nt. 18).
26. [Cass., 1 dicembre 1987, n. 8939](#).

27. V. Cass., [17 novembre 1992, n. 12302](#) e Cass., [28 aprile 1997, n. 3666](#), Cass. SS.UU., [30 dicembre 2011, n. 30167](#), Cass. [14 novembre 2019, n. 29700](#), che giudicano irrilevante la simulazione in una società di capitali iscritta nel registro delle imprese.
28. F. Galgano, *Diritto commerciale. Le società*, 1988, Zanichelli, 3, 28-29.
29. V. P. Manes, *La teoria del lifting the veil in Inghilterra*, in *Contratto e impresa*, 1999, 718-829; nonché Id., *Il superamento della personalità giuridica*, Cedam, 1999.
30. F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, vol. II, Cedam, 2010, 392. Cfr. anche C.M. Bianca, *Il contratto* in C.M. Bianca, *Diritto Civile*, vol. III, Giuffrè, 2000, 702; V. Roppo, *Il contratto*, in (a cura di) G. Iudica e P. Zatti, *Trattato di Diritto Privato*, Giuffrè, 2001, 699.
31. Cfr. V. Roppo, op. cit., 700.
32. Sulla differenza tra interposizione fittizia e interposizione reale cfr. anche C.M. Bianca, op. cit., 703.
33. F. Galgano, op. cit., 465.
34. F. Galgano, op. cit., 465. V. però M. Graziadei, *La proprietà fiduciaria, la proprietà nell'interesse altrui, e i trust. Un itinerario*, [in questa Rivista, 2022, 26](#), il quale considera sinonimi le espressioni «proprietà fiduciaria» e «proprietà nell'interesse altrui» ed osserva che con tali locuzioni in realtà si etichetta in modo diverso il medesimo fascio di rapporti, ovvero aspetti diversi del medesimo fenomeno.
35. A. Torrente, P. Schlesinger, *Manuale di Diritto Privato*, Giuffrè, 2011, 620; C.M. Bianca, op. cit., 713.
36. Cfr. F. Galgano, op. cit., 472.
37. V. Roppo, op. cit., 700.
38. Le Sez. Un. hanno aderito all'orientamento minoritario ([Cass., 15 maggio 2014, n. 10633](#) e [Cass., 27 agosto 2012, n. 14654](#)), successivamente seguito, *ex multis*, da [Cass., 26 gennaio 2021, n. 1604](#) e da [Cass., 18 gennaio 2022, n. 1501](#). *Contra* v. per tutte [Cass., 20 giugno 2017, n. 15268](#), che richiedeva per il negozio fiduciario avente ad oggetto diritti immobiliari la forma scritta, equiparando il negozio fiduciario al contratto preliminare e applicando per analogia l'art. 1351 c.c.
39. Cfr. [Cass., 8 settembre 2021, n. 24178](#). Nella giurisprudenza di merito v. per tutte [Trib. Venezia, 28 aprile 2021, n. 756](#). In dottrina: A. Torroni, F. Gasparinetti, *La forma del pactum fiduciae in un negozio fiduciario avente ad oggetto diritti reali su beni immobili: basta la parola?*, in *Rivista del notariato*, V, 2020, 946.
40. V. ad es. [Trib. Venezia, 28 luglio 2021, n. 1562](#); [Trib. Milano, 13 maggio 2021, n. 4757](#); [Trib. Venezia, 28 aprile 2021, n. 756](#), cit. In dottrina, A. Gambaro, *Lezioni di diritto civile. Casi, questioni e tecniche argomentative*, 2012, 456.
41. In *obiter*, [Cass. 15 ottobre 2019, n. 25930](#).
42. V. [Cass., 6 marzo 2020, n. 6459](#); conf. [Cass., 30 marzo 2012, n. 5160](#).
43. [Cass., SS.UU., 23 gennaio 2002, n. 761](#).
44. Il giudice inglese osserva, inoltre, che, «non è plausibile che i trustees abbiano deciso di trasferire la quota e di sciogliere il Trust senza almeno aver prima consultato il sig. Danilitskiy» (punto 85).
45. A.M. Benedetti, M. Grondona, *Formalismi e rilevanza della parola data: resulting trust e pactum fiduciae a confronto*, [in questa Rivista, 6, 2008, 620-624](#), i quali, richiamando una sentenza della Corte federale della Florida che aveva riconosciuto per presunzioni l'esistenza di un *resulting trust*, avevano concluso che una soluzione simile, con il richiamo al *pactum fiduciae*, si sarebbe potuta rinvenire anche in Italia.
46. M. Lupoi, *Il contratto di affidamento fiduciario*, Giuffrè, 2014, 94 e 101. L'autore afferma, inoltre, che la causa del contratto di prestanome non possa essere identificata in una causa gestoria. Sul punto, cfr. U. Morello, *Fiducia e trust: due esperienze a confronto*, in *Aa.Vv., Fiducia, trust, mandato ed agency*, Milano 1991, 17 a 32, che riconduce, invece, la fattispecie al mandato. Per un riferimento al contratto con il prestanome ed alla differenza con il negozio fiduciario, v. anche [Cass., sez. un., 10 dicembre 1984, n. 6478](#).
47. M. Lupoi, op. ult. cit., *ibidem*, il quale ritiene che il contratto di intestazione sia un mandato elementare, senza rappresentanza ed atipico.

48. M. Lupoi, op. ult. cit., 122.
49. [Cass., SS.UU., 5 agosto 1992, n. 9282](#); [Cass. 4 settembre 2015, n. 17604](#).
50. [Cass., 25 maggio 2017, n.13174](#).
51. P. Manes, *Resulting trust*, op. cit., 240.
52. [Cass., 31 ottobre 2014, n. 23158](#). In dottrina, v. M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, *Commentario sistematico al codice penale*, III, 2011, sub art. 192 cod. pen., 387.
53. [Cass. pen., 19 dicembre 2008, n. 2387](#).
54. V. [Cass., 15 ottobre 2021, n. 28426](#).
55. Cass. pen., 19 dicembre 2008, n. 2387, cit.; V. P. Silvestre, *Il sequestro dei beni in trust nella giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione*, [in questa Rivista, 2022, 48](#), specie 50 e 51 che affronta il tema del sequestro di beni di proprietà di terzi estranei al reato in relazione ai quali vi sia il ragionevole sospetto che l'indagato abbia la disponibilità attuale, sia con la presenza di una relazione fattuale connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, sia con la diversa figura della c.d. interposizione reale o fiduciaria. V. anche Cass. pen., 31 ottobre 2014, n. 23158, cit..
56. [Cass. SS.UU., 25 settembre 2014, n. 52660](#). V. anche [Cass. pen., 15 gennaio 2019, n. 12804](#).
57. Cass. pen., 19 dicembre 2008, n. 2387, cit.
58. M. Lupoi, *Il contratto di affidamento fiduciario*, Giuffrè, 2014, 93.
59. Per l'applicabilità della surrogatoria nelle azioni ex art. 2932 cod. civ., v. già Cass., 15 ottobre 2019, n. 25930, cit., [App Venezia, 8 settembre 2015, n. 2145](#).

**Mario Baraldi** (1976), Avvocato in Bologna, Dottore di ricerca in Diritto Civile nell'Università di Bologna, è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Diritto dell'Economia dell'Università di Firenze e Professore a contratto per l'Università di Bologna, è autore di numerose pubblicazioni. Allievo del professor Francesco Galgano, opera presso lo Studio Legale Galgano, offrendo assistenza legale ad imprese nazionali ed estere per la consulenza giudiziale e stragiudiziale nei settori del diritto civile e commerciale. È esperto in operazioni di M&A e nella riorganizzazione e trasmissione di patrimoni.

mbaraldi@galgano.it

**Ermelinda Hepaj** (1992) è Dottoranda di ricerca in Diritto Processuale Civile presso l'Università Milano-Bicocca e cultrice della medesima materia presso l'Università di Bologna; già assegnataria di borsa di ricerca annuale sul diritto dei trust, ha frequentato altresì la XIX edizione del Master «Il diritto dei trust nei Paesi d'origine e in Italia».

Da diversi anni l'attività di ricerca verte sugli aspetti processuali del trust, trattati spesso in chiave comparata, con una spiccata attenzione verso il sistema di *common law*.

Infine, è autrice di articoli e contributi pubblicati in varie riviste scientifiche in materia di diritto processuale, nonché avvocato del Foro di Bologna.

ermelinda.hepaj@posta.it